

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO A CORPO DEL SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, LOGISTICO, DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI A FAVORE DELLA A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA CON DURATA DI MESI TRENTASEI

C.I.G. 8536811F48

RISPOSTE A QUESITI

Quesito n° 1

In considerazione del periodo di criticità che ci vede tutti coinvolti, con la presente siamo a richiedere se il sopralluogo si rende necessario a pena di esclusione

Risposta a quesito n° 1

Si conferma l'obbligatorietà dei sopralluoghi.

Quesito n° 2

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede l'importo della manodopera stimato dal Vostro rispettabile Ente relativo al personale impiegato nel Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale (all. 11 - 25 addetti) e relativo al personale impiegato nel Servizio Logistico (all. 11 – 5 addetti). Restiamo in attesa di cortese riscontro.

Il costo della manodopera è stato stimato moltiplicando il costo orario previsto dal CCNL applicato per il monte ore di ciascuna figura attualmente utilizzata

Quesito n° 3

Il modulo di dichiarazione dell'offerta economica prevede che, in caso di ricorso al subappalto, il concorrente debba indicare le relative imprese subappaltatrici.

Posto che l'art. 1 comma 18 del D.L. 32/2019, conv. in Legge 55/2019, ha disposto tra l'altro che fino 31.12.2020 è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 (che imponeva l'indicazione, già in sede di offerta, di una terna di subappaltatori) vogliate confermarci che la richiesta di indicazione delle imprese subappaltatrici contenuta nel modello di offerta economica costituisce un mero refuso.

Risposta a quesito n° 3

Viste le normative attualmente vigenti, in particolare il Decreto Legge 183/2020 che all'art. 13, comma 2, proroga la sospensione dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, si conferma che non vi è l'obbligo di indicare le imprese subappaltatrici nel modello di offerta

Quesito n° 4

in merito al requisito di capacità economico e finanziario di cui all'art. 6.2 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, qualora in possesso di una polizza RCT/RCO con massimali inferiori rispetto a quelli richiesti, si possa dichiarare l'impegno di adeguamento agli stessi, qualora aggiudicatari. Questo in virtù del principio del favor participationis di applicazione a gare pubbliche che garantirebbe una maggiore concorrenza e quindi una più congrua scelta del "miglior offerente" da parte di Codesto Spettabile Ente.

Risposta a quesito n° 4

Si conferma che, così come previsto dall'art.8 comma 5 del cosiddetto Decreto Semplificazioni, qualora in possesso di una polizza RCT/RCO con massimali inferiori a quelli richiesti, è necessario produrre un impegno ad adeguare la polizza in caso di aggiudicazione. Se non si provvede all'adeguamento non verrà stipulato il contratto e si procederà all'aggiudicazione al Concorrente immediatamente successivo in graduatoria.

Quesito n° 5

In riferimento al requisito di capacità professionale, ovvero di "aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2017-2018-2019) almeno un contratto per servizi di pulizia e igiene ambientale degli ambienti in ambito sanitario e sociosanitario", si chiede conferma che è sufficiente avere svolto almeno un servizio di pulizia presso strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, ecc.) di Aziende Sanitarie Locali. Si rimane in attesa di riscontro, cordiali saluti.

Risposta a quesito n° 6

Si conferma

Quesito n° 7

In riferimento al requisito di capacità professionale, ovvero di "aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2017-2018-2019) almeno un contratto per servizi di pulizia e igiene ambientale degli ambienti in ambito sanitario e sociosanitario", si chiede conferma che è sufficiente avere svolto almeno un servizio di pulizia presso strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, ecc.) di Aziende Sanitarie Locali. Si rimane in attesa di riscontro, cordiali saluti.

Risposta a quesito n° 7

Si conferma

Quesito n° 8

Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale, di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, si chiede se aver svolto il servizio presso una struttura di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice ATECO 87.1), sia ritenuto valido ai fini di consentire la partecipazione.

Risposta a quesito n° 8

Si conferma

Quesito n° 9

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) - se una società, nata nell'agosto 2019 dalla cessione di ramo di azienda di un'altra società, ad oggi intrattiene ancora rapporti con un solo istituto bancario, può produrre una sola referenza bancaria?
- 2) - Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.3) del disciplinare, può ritenersi soddisfatto mediante l'esecuzione di servizi di pulizia presso una RSA?
- 3) - Si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI tutti i requisiti, compresa la polizza assicurativa, debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese aggregate ed in particolare dalla capogruppo in misura maggioritaria.

Risposta a quesito n° 9

- 1) Così come previsto dall'art. 13 del Capitolato si conferma che, a pena di esclusione, devono essere esibite due referenze bancarie.

- 2) Sì, può ritenersi soddisfatto.
- 3) Il Capogruppo, a norma dell'art.83 comma 8, deve possedere tutti i requisiti, compresa la polizza assicurativa e deve eseguire le prestazioni in modo maggioritario.